



Provincia di Rovigo

AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA PROVINCIALE, CACCIA E PESCA

Protocollo n.

58347

Determinazione n.

2434

Oggetto: L.R. 62/99 come modificata dalla L.R. 7/05: individuazione del Comune di ROVIGO come Città d'Arte o di interesse artistico. Anno 2010.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott. Vanni Bellonzi

VISTO l'art. 107 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 32 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;

CONSIDERATO che, la Regione Veneto con L.R. n. 62 del 28.12.1999, ha delegato alle Province l'individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte o delle zone del territorio dei medesimi, ed il periodo di maggior afflusso turistico in cui i commercianti possano stabilire gli orari di apertura e chiusura dei propri esercizi in deroga alle norme generali sugli orari commerciali di cui al Dlgs n. 114 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 3 della L.R. sopra citata, il quale individua i criteri per il riconoscimento di città d'arte, indicanto quale requisito i centri storici, come definiti dal decreto ministeriale n. 1444 del 2/4/1968, nonché i Comuni individuati "Città Murate del Veneto ai sensi della L.R. n. 15 del 16/06/2003;

VISTA, altresì, la L.R. n. 7 del 25.02.2005 ed in particolare l'art. 8 che riprende le disposizioni indicate al punto precedente, modificando la consistenza dei posti letto passando da 600 a 200 in strutture alberghiere ed extra-alberghiere;

PRESO ATTO del provvedimento della Giunta Provinciale n. 230/46102 del 28.12.2000, esecutivo, con il quale sono stati adottati specifici parametri per l'individuazione ai sensi della L.R. 62/1999;

VISTA la successiva decisione della Giunta Provinciale, prot. n. 20901 dell'11.05.2005, con la quale sono state recepite le indicazioni della L.R. n.7 del 25.02.2005, in ordine ai nuovi parametri per il riconoscimento dei Comuni a prevalente economia turistica e, limitatamente ai Centri storici, per l'individuazione delle città d'arte o di interesse artistico;



Provincia di Rovigo

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Rovigo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 7/2005, dal Comune di ROVIGO, tendente ad ottenere il riconoscimento di città d'arte e d'interesse artistico, ai fini delle deroghe agli orari di vendita per l'anno 2010, presentata in data 27.10.2009;

PRESO ATTO della documentazione presentata dal Comune in ordine alla documentazione provante gli indicatori previsti, ai fini del riconoscimento indicati dall'art. 3 della L.R. 62/99, nonché della conferma dei requisiti già in essere per l'anno precedente, e la conferma della validità degli stessi attestata dal Comune richiedente;

ATTESO altresì che il Comune ha preventivamente acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori.

Tutto ciò premesso;

determina

- 1) le premesse in narrativa esposte formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di individuare il Comune di ROVIGO), quale "Città d'Arte" secondo le disposizioni indicate dalla L.R. 62/99 come modificata dalla L.R. 7/2005, che indica la possibilità di riconoscimento, ai fini delle deroghe agli orari di vendita, per i centri storici dei comuni che siano individuati "Città Murarie del Veneto" ai sensi della L.R. n. 15 del 16/06/2003, che abbiano almeno 200 posti letto, per l'anno 2010;
- 3) di dare comunicazione al Comune di Rovigo dell'avvenuta individuazione, ai sensi della normativa di riferimento, ed alla Regione Veneto - Direzione Commercio - Mestre Venezia;
- 4) di disporre la trasmissione della presente determinazione, alla Direzione Generale per i successivi adempimenti di propria competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notifica.

Rovigo, 19/11/2009

Per
IL DIRIGENTE
- DOTT. Vanni Bellonzi -
Maurizio Bellonzi